

UNIONE DEI COMUNI DELLA MARRUCINA

SEDE DI ORSOGNA

Comuni di Arielli – Canosa Sannita – Filetto – Orsogna - Poggiofiorito

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

n. 1 del 5.02.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 11 QUATER DEL DECRETO LEGGE 148/2017 CONVERTITO CON LEGGE 172/2017.

L'anno 2018, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 12:00, in Orsogna, con i poteri del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Marrucina, in liquidazione

Il sottoscritto geom. Fabrizio Montepara, in qualità di Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni della Marrucina, nominato con deliberazioni dei Consigli comunali di:

Comune di Orsogna delibera n. 43 del 31.07.2017;

Comune di Arielli delibera n. 31 del 28.07.2017;

Comune di Canosa Sannita delibera n. 23 del 31.08.2017;

Comune di Filetto delibera n. 34 del 18.08.2017;

Comune di Poggiofiorito delibera n. 25 del 31.07.2017;

Visto l'art. 6 ter recante "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del D.L. n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, il quale consentiva agli Enti locali di escludere le sanzioni applicate nelle proprie ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2016;

Rilevato che:

- con il decreto legge 148/2017, convertito con legge 172/2017 il legislatore ha previsto il proseguimento anche **nel 2018** del predetto beneficio fiscale;
- in particolare, l'art.1 comma11 quater del decreto legge 148/2017, prevede che gli Enti territoriali posso stabilire, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto, l'esclusione delle sanzioni per le ingiunzioni fiscali notificate entro il 16 Ottobre 2017;

Acclarato che:

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l' esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- l'Ente può disporre la definizione con delibera del Consiglio da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 Dicembre 2017 (G.U. 284 del 05.12.2017);

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per l'Unione, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 16 ottobre 2017;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;

Visto lo schema di regolamento e ritenuto meritevole di approvazione;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, costituito da n. 10 articoli;
2. di dare atto che la presente deliberazione e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati, entro trenta giorni dall'adozione, sul sito internet istituzionale del Comune di Orsogna, nella Sezione Unione dei Comuni della Marrucina;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Fiscalità locale, entro trenta giorni dalla data in cui diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 13 c. 16 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 c. 2 del DLgs 446/1197;
4. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile la presente delibera, considerato che occorre attivare nei termini di legge la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Fabrizio Montepara



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, addetto alla pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Orsogna, nella Sezione Unione dei Comuni della Marrucina il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Orsogna, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Dott. Andrea Mancini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5.02.2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Orsogna, _____

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Fabrizio Montepara





Unione dei Comuni della Marrucina
in liquidazione

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE DELL'UNIONE NON RISCOSE A SEGUITO DELLA
NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

Approvato con delibera del Commissario Liquidatore n. 1 del 5-2-2018

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi già oggetto di definizione agevolata

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 10 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art.1, comma 11 quater del D.L. 148/2017 e dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 Ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 Aprile 1910, n. 639.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Unione» si intende il Concessionario dell'Ente cui sono state affidate le liste di carico coattive e le riscossioni, che agisce in nome e per conto dell'Ente.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 Aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 16.10.2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Unione apposita istanza entro e non oltre il 15 Maggio 2018, a pena di decadenza, da presentare all'ufficio protocollo dell'Unione:
 - a) mediante consegna a mano della documentazione presso il Comune di Orsogna;
 - b) mediante invio alla pec istituzionale del Comune di Orsogna

Il comune invierà le istanze ricevute al proprio concessionario.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'art. 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il

numero massimo di 12 rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del **28 Febbraio 2019**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Non possono essere rateizzati importi inferiori ai 60,00 €.
4. Ogni singola rata non può essere inferiore ai 30,00 €.
5. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. L'Unione comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, l'Unione, notifica, entro il 15 Giugno, ai debitori l'atto di definizione contenente l'importo complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) Versamento unico: entro il giorno dieci del mese di Luglio 2018;
 - b) Versamento rateale con scadenza ogni dieci a partire dal mese di Luglio 2018.
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Unione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art.2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi già oggetto di definizione agevolata

L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori decaduti dalla precedente definizione in quanto non hanno pagato nei termini le rate così come definite. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art.2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di interessi che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 7 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art. 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 Gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Unione relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incarto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ARTICOLO 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento consta di n. 10 articoli ed entra in vigore ad avvenuta esecutività/esequibilità della delibera di approvazione.

Al Commissario Liquidatore
Dell'Unione dei Comuni della Marrucina
Via A. Rosica, n° 26
66036 Orsogna (CH)

OGGETTO:	DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA Art. 6 – Ter del D.L. n. 193/2016 convertito in legge 1° Dicembre 2016, n. 225 e art. 1 comma 11 quater del decreto legge 148/2017 convertito con legge 172/2017
-----------------	--

- Consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Unione
- invio tramite PEC ¹

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
_____ il _____ e residente a
_____ Prov. ____ codice fiscale _____

- in proprio (per persone fisiche);
- in qualità di titolare/rappresentate legale/tutore/curatore del/della _____

codice fiscale/P.IVA _____ ai fini della trattazione di questa richiesta

DICHIARA

di volersi avvalere della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** di cui all'art. 6 Ter del D.L. n. 193/2016 convertito in legge 1° Dicembre 2016, n. 225 e all'art. 1, comma 11 quater del decreto legge 148/2017 convertito con legge 172/2017, contenuti nelle seguenti Ingiunzioni Fiscali (emesse dal 1 Gennaio 2000 al 16 Ottobre 2017):

N. Progressivo	N. Ingiunzione	Del	Data Notifica
01			
02			

¹ Barrare la casella interessata

03			

DICHIARA, ALTRESI'

Di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

in **UNICA SOLUZIONE**;

oppure con pagamento **DILAZIONATO** in n. _____ rate

In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi legali. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.

DICHIARA INOLTRE

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR N. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto le Ingiunzioni Fiscali ai quali si riferisce questa dichiarazione.

di essere tutore/titolare/rappresentante legale/curatore della persona/ditta/società/ente/associazione

sopra indicata (barrare solo in caso di dichiarazione da parte di tutore, ditta, società, ente o associazione).

di essere domiciliato presso:

l'indirizzo PEC _____;

la propria abitazione;

il proprio ufficio/la propria azienda;

altro (indicare eventuale domiciliatario)

Comune _____ Prov _____ Indirizzo _____

Cap _____ Telefono _____

dichiara di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 D. Lgs. N. 196/2003 di accettare i contenuti.

dichiara di conoscere e di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento dell'Unione "per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento", approvato con delibera di Consiglio n. _____ del _____.

SI IMPEGNA

a comunicare le eventuali variazioni di domicilio, e riconosce che l'Unione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

_____, il _____

FIRMA*

*Ai fini della validità della presente istanza allegare documento di riconoscimento _____ n. _____ del _____ emesso da _____ scadenza _____

DELEGA ALLA PRESENTAZIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

Il/la sottoscritto/a _____

in proprio

in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore del/della _____

Delega il/la Sig./Sig.ra _____

a consegnare la presente dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

a modificare (sottoscrivendone le parti modificate) la presente dichiarazione di adesione alla

definizione agevolata;

- a ritirare, sottoscrivendone copia per ricevuta, qualsiasi ulteriore comunicazione connessa alla presente dichiarazione di adesione.

Luogo e data _____

Firma del delegante _____

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato

SPAZIO RISERVATO AL PERSONALE DELL'UNIONE

(da compilare esclusivamente nell'ipotesi di presentazione da parte di un soggetto diverso dal richiedente)

- allego copia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente, acquisito ai sensi dell'art. 45 del DPR n. 445/2000.

OPPURE

- attesto, ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, che la sottoscrizione della richiesta di cui sopra è apposta in mia presenza del/la Sig./Sig.ra _____ identificato/a mediante documento di riconoscimento _____ n. _____ rilasciato da _____ in data _____ scadenza _____.

Data _____

**Nome, cognome e firma del
dipendente comunale addetto**

N.B. Si rammenta che in caso di invio della richiesta tramite e-mail/PEC è necessario allegare copia di documento di identità, ai fini della validità della presente istanza.